



COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA
PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10748 3	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 5 in data: 15.03.2019 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** addi **quindici** del mese di **marzo** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - SPINELLI KARIN	P	8 - RUGGERI MARUSCA	P
2 - SIMONELLI ALBERTO	P	9 - REZZI STELLA IN BERNABE'	P
3 - BONAZZOLI ANTONIO	P	10 - MANFREDINI FAUSTO	P
4 - GHEDINI RAFFAELLO	A	11 - MANARA MARIO	P
5 - CORTELLINI LIVIO	P		
6 - PROTTI MARIO	P		
7 - LOCATELLI MABEL	P		

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra **MOSTI ROSELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SPINELLI KARIN** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 – comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA** e **CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Martellenghi Cristina

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in Gazzetta ufficiale n. 292 del 17.12.2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 relativo alla proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28.02.2019;
- in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 relativo all'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti locali dal 28.02.2019 al 31.03.2019;
- che in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 è stata pubblicata la Legge di Bilancio n. 145 del 30.12.2018;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 5 del 23.02.2018 con cui sono state approvate le aliquote della TASI per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare, in materia di **TASI**:

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTA la Legge di Bilancio n. 145 del 30.12.2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018;

DATO ATTO che nella Legge di Stabilità 2019 non è più previsto il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti i terreni ubicati nella parte non montana del Comune, nuovamente individuata sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO, relativamente al tributo per i servizi indivisibili (TASI) che:

- l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

- l'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2019 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;
- a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2019 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2019 che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	<i>Costi</i>
Illuminazione pubblica	€ 48.000,00
Cura e Tutela del verde pubblico	€ 5.750,00
Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 1.450,00
Sgombero neve	€ 3.000,00
Servizio anagrafe e stato civile	€ 10.200,00
Servizio Tutela edifici ed aree comunali	€12.819,00

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 19.02.2019 avente per oggetto : "Tassa sui servizi Indivisibili (TASI)- approvazione aliquote anno 2019";

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi indivisibili, di procedere alla conferma delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione , sulla base dei seguenti parametri:

<u>TIPOLOGIA IMMOBILE</u>	<u>ALIQUOTA</u>
Abitazione principale e relative pertinenze di anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in casa di cura o di riposo	ESENTE
Aliquota applicabile a tutti gli immobili	1,6 per mille
Aliquota applicabile ai fabbricati rurali strumentali	1 per mille

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, approvato con deliberazione consiliare consigliere n. 19 in data 08.09.2014;

DATO ATTO dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI:

- ✓ il D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

TUTTO CIO' premesso, visto e considerato;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE** per l'anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote della TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2019, come di seguito indicato:

<u>TIPOLOGIA IMMOBILE</u>	<u>ALIQUTA</u>
Abitazione principale e relative pertinenze di anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in casa di cura o di riposo	ESENTE
Aliquota applicabile a tutti gli immobili	1,6 per mille
Aliquota applicabile ai fabbricati rurali strumentali	1 per mille

così come determinate con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 19.02.2019 in premessa citata;

2. **DI CONFERMARE** al 20% la quota a carico del conduttore.
3. **DI STABILIRE** che la riscossione dell'IMU dovrà essere effettuata :

TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

4. **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
5. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

6. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
7. **DI TRASMETTERE**, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere;

- con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to SPINELLI KARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSTI ROSELLA

La su estesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.

Addì, 27.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSTI ROSELLA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addì'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta all'Organo di Controllo in data al n..... in seguito:

- l'Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione telefonica atti. n. del Prot. N. del per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 1° comma dell' art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- l'Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data atti N. e trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. del) la medesima è divenuta **ESECUTIVA**.
- l'Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta atti n.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA
